



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

A tutti i professionisti delegati, custodi giudiziari e periti stimatori

Modifiche alla Circolare del Tribunale, emessa in data 09/03/2020, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 17/03/2020 n. 18.

A seguito delle nuove disposizioni dettate dal decreto legge 17/03/2020 n. 18 in tema di *misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, i giudici dell'esecuzione, sentito il Presidente del Tribunale, integrano e parzialmente modificano le istruzioni operative impartite con la Circolare emessa in data 10/03/2020 nei termini che seguono:

- tutte le **vendite** (sia telematiche sia analogiche) fissate sino al 30/06/2020 dovranno essere revocate indipendentemente dalla presentazione di offerte di acquisto, con onere per il professionista di fissare un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo in data successiva **al 15/07/2020**;

- i **termini** previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza nonché il termine per il versamento del saldo prezzo inerente ad aggiudicazioni disposte antecedentemente al giorno 15/04/2020 nonché ogni altro termine processuale (cfr. tra l'altro versamento somme ex art. 495 c.p.c.) vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della sospensione delle suddette attività ex art. 83 comma 2 del D.L. n. 18/2020 (9 marzo 2020 -15 aprile 2020);

- sino al 30 giugno 2020 i **periti stimatori** sono autorizzati a prestare giuramento mediante deposito telematico della relativa dichiarazione, nonché a sospendere qualunque di attività di accesso presso i pubblici uffici e presso l'immobile staggito, richiedendo, eventualmente, il differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;

- i **custodi giudiziari** continueranno a svolgere tutte quelle attività compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line*. Invece, gli accessi presso il cespite pignorato (ivi comprese le attività di liberazione) sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In tali ultimi casi, il custode avrà cura di relazionare prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

Le disposizioni impartite con la Circolare emessa in data 10-11/03/2020, non modificate espressamente con la presente, devono intendersi confermate.

Dispongono che la Cancelleria provveda con urgenza a trasmettere il presente provvedimento ai custodi, ai periti stimatori ed ai professionisti delegati e questi ultimi provvederanno a comunicarlo alle parti.

Ivrea, 20/03/2020.

I Giudici dell'esecuzione immobiliare
dott.ssa Stefania Frojo dott. Augusto Salustri